



ORIGINALE

COPIA

IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 1660 del 22-12-2017

PUBBLICAZIONE

Dichiarazione di conformità del trattamento dei dati ex D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Premesso che il D.l.vo 196/2003 e ss.mm.ii. contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", il Proponente la presente deliberazione dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge.

(Firma del proponente)

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno:

22 DIC. 2017

ai sensi dell'art.124 c.1 L.vo 267/2000, per giorni 15

*Il Responsabile Ufficio
Delibere e Determine*

DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

il presente atto trova capienza di spesa all'autorizzazione :

n . del
n . del
n . del

In presenza di fattura di importo superiore a € 10.000,00 prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento l'UOC Contabilità Generale effettuerà il controllo "Equitalia

Il Direttore U.O.C Contabilità Generale

**OGGETTO: Acquisizione di beni ,
servizi e lavori - Adozione Nuovo
Regolamento**

Il presente provvedimento è reso immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Morgante

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: Acquisizione beni, servizi e lavori . Adozione Nuovo Regolamento

L'avv. Mariarosaria Di Trolio, in qualità di Direttore ad interim dell' U.O.C. Provveditorato e l'ing. Daniele Filippone, in qualità di Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

PREMESSO che:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. 18 del 18/02/2013 " Atto di indirizzo per l' adozione dell' Atto Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania " al punto 11.3 *Regolamenti* , così recita: " *I Direttori Generali o i Commissari Straordinari, entro 90 gg dalla approvazione dell' Atto Aziendale da parte degli organismi regionali competenti, ai fini di una sua corretta e completa applicazione, procedono all'adozione di regolamenti interni; tutti i regolamenti adottati dovranno essere pubblicati sui siti web aziendali*";
- l' Atto Aziendale della ASL Avellino con delibera n. 1154 del 13/09/2017, al punto 3. *Regolamenti* ed al punto 2 capo VI " *Adozione dei Regolamenti interni* " ribadisce quanto indicato al punto 11.3 *Regolamenti* del succitato DCA n. 18/2013;
- il Decreto del Commissario ad Acta della regione Campania n. 40 del 25/09/2017 approva l' Atto Aziendale dell' Azienda Sanitaria Locale Avellino;

CONSIDERATO che:

- il Direttore Generale ha chiesto, ai dirigenti aziendali interessati, con nota prot. n. 11725/DG del 05 dicembre 2016 e con nota prot. n. 11726/DG del 06 dicembre 2016 di avviare la stesura o la revisione dei Regolamenti, relativi a svariate materie sia previste al punto 3 dell' Atto Aziendale sia ulteriori, e con successivi solleciti prot. n. 2124/ del 14 marzo 2017, prot. n. 1512/DG e 8513/DG del 07 novembre 2017, e con apposita riunione convocata con nota prot. n. 7838/DG del 06 ottobre 2017;

VISTO :

- il testo del Regolamento in materia di "Acquisizione di beni, servizi e lavori" , allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

che il presente regolamento sostituisce ogni altro precedente regolamento in materia;

DATO ATTO CHE:

- Tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso le U.U.O.O.C.C. proponenti;

DICHIARATA la regolarità giuridico amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;
Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, i sottoscritti Direttori

PROPONGONO AL DIRETTORE GENERALE

L'adozione del presente provvedimento e, nello specifico:

1. L'adozione del Regolamento "Acquisizione beni, servizi e lavori"


Direttore ad Interim UOC Provveditorato

Avv. Mariarosaria Di Trolio



Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Ing. Daniele Filippone



IL DIRETTORE GENERALE

dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, Dott.ssa Maria Morgante, nominato con D.G.R.C. n. 427 del 27/07/2016 e immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.179 del 01/08/2016, coadiuvato dal Direttore Amministrativo dr. Ferdinando Memoli e dal Direttore Sanitario Dott.ssa Emilia Anna Vozzella ha adottato la seguente delibera:

Vista

la suesposta proposta del Direttore ad interim dell' U.O.C. Provveditorato e del Direttore U.O.C. Tecnico patrimoniale avente ad oggetto: **"Acquisizione Beni , servizi e lavori " Adozione nuovo Regolamento"**

Preso atto

- Dell'espressa dichiarazione di regolarità giuridico amministrativa resa dal Direttore ad interim dell' U.O.C.Provveditorato e del Direttore della U.O.C. Tecnico patrimoniale , a seguito della istruttoria dagli stessi effettuata e come dagli stessi attestato ed articolato;
- Di tutto quanto riportato nella proposta di delibera;


Ritenuto

Di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore ad interim dell' U.O.C. Provveditorato e dal Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e sulla scorta ed in conformità della stessa;

Con i pareri favorevoli resi, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento;

Il Direttore Amministrativo

Dr. Ferdinando Memoli



Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Emilia Anna Vozzella




DELIBERA

- **di prendere atto**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Direttore ad interim dell' U.O.C. Provveditorato e dal Direttore della U.O.C. Tecnico patrimoniale e sulla scorta ed in conformità della stessa;
- **di adottare** il Regolamento dal titolo **" Acquisizione beni, servizi e lavori "** che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **di disporre** che il presente regolamento *sostituisce ogni altro precedente regolamento* in materia ;
- **di disporre** che il succitato Regolamento sia pubblicato sul sito web istituzionale, a cura dei dirigenti proponenti;
- **di inviare** la presente deliberazione ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale, e al dirigente proponente per il seguito di competenza.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Morgante



Esecutiva in data _____

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Prot. n. - 2750 - del 22 DIC. 2017

*Il Responsabile Ufficio
Delibere e Determine*



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**

**Allegato "A"
al Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi**

**CAPITOLATO GENERALE
PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

de ge

INDICE GENERALE

Art.1	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE- DISCIPLINA APPLICABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI
Art.2	NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art.3	DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI
Art.4	DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
Art.5	NORME PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA
Art.6	MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Art.7	MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI
Art.8	CONVALIDA DEI SERVIZI
Art.9	COMMISSIONI DI GARA E MODALITA' DI LAVORO
Art.10	MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, INCLUSE VARIANTI
Art.11	PENALI
Art.12	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
Art.13	FATTURAZIONE E PAGAMENTI AGGIORNAMENTI DEI PREZZI – DIVIETO DI ANTICIPAZIONE - CESSIONI DI CREDITI
Art.14	SUBAPPALTO
Art.15	GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE
Art.16	CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

am *je*

**Art. 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE- DISCIPLINA APPLICABILE
TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI**

1. Le disposizioni del presente CGA disciplinano gli aspetti generali dell'attività contrattuale dell'Azienda e si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi e lavori, come meglio appresso specificato.
2. Per i contratti misti valgono i criteri di individuazione della prevalenza, di qualificazione e di capacità, nonché le regole previste dalla legge e dai documenti di gara. Ogni volta che sia necessario per il perfetto adempimento dell'obbligazione prevista in contratto di fornitura di beni, servizi e lavori, la stipulazione del contratto comporta anche, a totale carico dell'appaltatore e, salvo che non sia diversamente previsto in atti di gara, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda:
 - a) la realizzazione dei lavori, di installazione dei beni e di collaudo delle attrezzature;
 - b) la fornitura temporanea e l'utilizzo di beni strumentali alla esecuzione delle prestazioni.
3. Gli appalti, di norma, sono altresì regolati da appositi Capitolati Speciali e/o da altri documenti di gara i quali disciplinano gli aspetti peculiari della fornitura, del servizio e dei lavori cui si riferiscono, oltre la procedura di aggiudicazione. **I Capitolati speciali e gli altri documenti di gara possono derogare al presente CGA ogni volta che sia ritenuto necessario o opportuno.**
4. Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati dal CGA, dal CSA, e/o dagli altri atti di gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in Generale (Codice Civile).
5. Ove previsioni specifiche degli atti di gara (bando, disciplinare, lettera invito, CSA, CGA) dovessero risultare incompatibili con norme vigenti non derogabili, le disposizioni di detti atti devono intendersi automaticamente sostituite dalle previsioni normative inderogabili.
6. Le norme applicabili alla procedura di scelta del contraente sono individuate con riferimento al momento di invio del bando alla GUUE, per gli appalti sopra soglia europea, e di pubblicazione del bando in GURI, o di spedizione degli avvisi o degli inviti per gli appalti sotto soglia europea; in relazione alla disciplina del contratto, per quanto non espressamente previsto o escluso dalla legge e/o dagli atti di gara, dal capitolato speciale e dal presente capitolato generale si applicano, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove dev'essere eseguito il contratto (in ipotesi di contratti applicabili in tutte le Aree, si fa riferimento ad Avellino, sede dell'Azienda).
7. In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di appalto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente, ove previsto dalla legge. L'entrata in vigore di nuove normative in corso d'appalto, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun

adeguamento dei corrispettivi, se l'entrata in vigore della normativa è antecedente al termine di presentazione dell'offerta; se l'entrata in vigore della normativa è successiva al termine di presentazione dell'offerta, e l'offerta debba essere modificata per tale ragione, potranno essere riconosciute come prestazioni soggette a corrispettivo aggiuntivo: a) esclusivamente quelle relative alle modifiche necessarie; b) solo qualora l'Appaltatore dimostri i costi aggiuntivi da sostenersi; c) esclusivamente entro detto limite massimo.

8. L'Azienda consente all'Appaltatore l'accesso ai dati personali sensibili e giudiziari nel limite dell'indispensabile per un corretto ed adeguato svolgimento dei servizi e delle forniture, nel rispetto dei metodi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Dlgs.50/2016 in materia di protezione dei dati personali).

9. Nei casi previsti dal comma precedente, l'Azienda designa l'Appaltatore, nella persona del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di delega o procura da lui individuato, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 Dlgs.50/2016 Privacy.


10. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività e sono responsabili di eventuali danni cagionati direttamente o indirettamente all'Azienda o a terzi in violazione di detti obblighi.

**Art. 2 - NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La lingua utilizzata nelle procedure di gara e nei contratti è la lingua italiana. Gli atti di gara possono prevedere, di norma per motivi di carattere tecnico, che specifici documenti siano prodotti in altra lingua di paese membro dell'Unione Europea, purchè accompagnati da traduzione e da attestazione di veridicità della traduzione da parte del concorrente.

2. In ogni fase del procedimento, fino alla stipulazione dei contratti, la procedura di aggiudicazione può essere interrotta, sospesa, revocata, annullata, modificata, anche, se necessario, differendo i termini di presentazione offerte, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per ragioni di autotutela, senza che ciò comporti diritto dei concorrenti al risarcimento di danni e al rimborso di spese.

3. Fino a 6 giorni prima dello scadere del termine di presentazione offerte i concorrenti hanno l'obbligo di consultare il sito internet dell'Azienda (profilo del Committente) per verificare tutte le eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti l'appalto. In caso di procedure telematiche, le stesse comunicazioni avverranno solo ed esclusivamente attraverso le piattaforme informatiche utilizzate.



4. In offerta dev'essere necessariamente indicato, ove occorra (ad esempio quindi sempre negli appalti di servizi e nei contratti misti quale quello di service), il CCNL applicato dall'Appaltatore in caso di aggiudicazione, necessario a vari fini (ad esempio verifica di anomalia dell'offerta, verifica in fase di esecuzione del rispetto degli obblighi contrattuali).

Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI.

1. In contratto, anche se non espressamente richiamate, sono da intendere confermate come se integralmente trascritte e ripetute tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza, impegno precontrattuale e impegno contrattuale rese dall'offerente, poi appaltatore, in atti di gara (offerta in qualunque sua parte, amministrativa, tecnica, economica); dette dichiarazioni impegnano l'appaltatore anche in caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio.

2. L'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, che di norma recepiscono, in ordine di prevalenza, i capitolati di gara, il progetto offerta accettato, e, per quanto ivi non previsto, gli usi commerciali e le consuetudini della CCIAA territorialmente competente rispetto al luogo di esecuzione della prestazione.

3. Quale principio generale, qualsiasi onere e costo correlato all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali è a carico dell'appaltatore, compensato dal prezzo d'aggiudicazione, anche se non previsto in atti di gara ed in offerta, se prevedibile al momento della formulazione dell'offerta secondo l'ordinaria diligenza e necessario per rendere l'obbligazione dedotta in contratto a regola d'arte. Tra questi obblighi, a titolo esemplificativo, rientrano i seguenti:

- l'appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure possibili per non danneggiare, nell'esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi e l'esecuzione dei lavori), persone, strutture, opere ed impianti esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la prestazione;

- l'appaltatore è obbligato a non intralciare, se non nei limiti dell'indispensabile, il funzionamento dei servizi interessati all'esecuzione dell'appalto;

- l'appaltatore è obbligato a provvedere a tutte le pulizie necessarie, con le cadenze correlate al tipo di prestazione da eseguire (ad esempio, prima della consegna di una apparecchiatura, devono essere rimossi e smaltiti gli imballi, puliti i locali ove siano stati eventualmente eseguiti i lavori di posa in opera, pulizia dei cantieri, etc.);

- l'appaltatore può, ove necessario e senza pregiudizio per l'ASL Avellino, realizzare e/o modificare, previa autorizzazione dell'UOC Tecnico Patrimoniale, le strutture impiantistiche, necessarie per garantire il corretto funzionamento di apparecchiature fornite, nel rispetto della normativa vigente (ad esempio, DPR 37/2008), depositando infine le relative certificazioni;

Handwritten initials: "M" and "jll"

- sono a carico dell'appaltatore le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie; sono, inoltre, a carico dell'appaltatore i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione dei beni trasportati per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.

- nei limiti previsti dai CSA, è a carico dell'appaltatore il rapido smaltimento di scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; in quei limiti, il costo degli smaltimenti e dei trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge e le eventuali indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Avellino. Ove previsto negli atti di gara, l'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, allo smaltimento/dismissione apparecchiature RAEE con relativa consegna dell'apposita certificazione;

- l'appaltatore ha l'obbligo di formare il personale dipendente dell'Azienda al corretto uso dei beni forniti con oneri inclusi nei prezzi d'appalto, anche se non espressamente previsti;

- l'accesso alle strutture aziendali deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dall'Azienda a mezzo del R.U.P. o del Responsabile dell'esecuzione se nominato o da altro soggetto individuato dall'Azienda;

- in ipotesi di forniture di beni, se necessari, devono sempre essere depositati, all'atto della consegna e prima del collaudo: certificazioni di conformità CE ed altre eventuali certificazioni necessarie; manuali d'uso; manuali di manutenzione (queste ultime due tipologie di documenti sempre in lingua italiana e anche su supporto informatico);

4. L'Appaltatore è vincolato, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell'appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub-fornitori etc.) a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le aziende operanti sul territorio dello Stato Italiano.

5. L'Appaltatore è obbligato ad applicare al personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell'appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub-fornitori etc.), condizioni normative e retributive che risultino, ad una valutazione complessiva, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e

nella località in cui si svolgono le prestazioni prevalenti, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse. Il personale impiegato a qualunque titolo in appalto deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento recante almeno cognome, nome e qualifica.

6. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, del D. Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e di quelle che verranno emanate in materia nel corso di validità del contratto. A tal fine, tra l'altro, l'Appaltatore è obbligato:

- ad impartire al personale a qualunque titolo impiegato per l'espletamento delle obbligazioni contrattuali un'adeguata informazione e formazione sui rischi generali, propri dell'attività da svolgere, e specifici, propri dell'appalto affidato dall'Azienda, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

- a fornire e ad assicurarsi che siano utilizzati dal personale a qualunque titolo impiegato in appalto tutti i DPI opportuni, ad adottare tutti i procedimenti e le cautele secondo le migliori regole dell'arte, al fine di garantire l'incolumità delle persone addette a qualunque titolo all'appalto e dei terzi.

7. Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compensati dai prezzi d'appalto con la sola esclusione di eventuali oneri individuati nel DUVRI e, successivamente, nel piano esecutivo di sicurezza quando essi siano necessari; l'Appaltatore, pertanto, non potrà avanzare pretese di compensi ulteriori nei confronti dell'Azienda, rientrando tali obblighi nella normale gestione d'impresa.

8. E' facoltà dell'Azienda chiedere, in qualsiasi momento, all'Appaltatore di comprovare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi dal 4 al 7 del presente articolo.

9. Salvo che non sia diversamente previsto da disposizioni particolari, in tutti i casi in cui il presente CGA fa riferimento a "giorni lavorativi", si intendono lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso.

10. L'appaltatore ha l'onere di rifondere tutti i danni arrecati a persone (sia terzi che dipendenti della Azienda) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere in conseguenza dell'appalto, comunque cagionati.

11. Tutte le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai casi di consegna anticipata dell'appalto.

12. Ai sensi dell'art. 107 c. 7 del Dlgs.50/2016, l'esecuzione del contratto d'appalto di servizi, di fornitura e di lavori può essere sospesa, in tutto o in parte.

ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ha luogo successivamente alla stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata, secondo quanto previsto all'art. 32 comma 8 del Dlgs.50/2016.

2. La stipulazione del contratto ha luogo di norma nei tempi previsti dalla legge, salvo che in atti di gara sia stato specificato un diverso momento, ad esempio correlato alla scadenza di un contratto in essere al momento dell'avvio della gara o che Azienda e appaltatore non si siano diversamente accordati con patto scritto; in questi casi l'appaltatore è obbligato alla stipulazione del contratto nel tempo indicato.

3. Qualora ricorrano circostanze di cui al comma 8 dell'art. 32 del Dlgs.50/2016 che rendano possibile l'esecuzione anticipata della fornitura o del servizio, questa potrà essere effettuata dall'Azienda nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Il R.U.P. deve motivare le ragioni che giustificano l'esecuzione d'urgenza, ai sensi della legislazione vigente.

4. In caso di consegna anticipata della fornitura, del servizio e dei lavori, il Responsabile del procedimento / Direttore dei Lavori redige un verbale che deve essere sottoscritto dall'appaltatore nel quale sono indicati la data di inizio della fornitura o del servizio e le condizioni essenziali dell'esecuzione anticipata, nel rispetto delle previsioni degli atti di gara.

5. L'appaltatore deve eleggere un domicilio a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto, indicando almeno un numero di fax, un indirizzo e-mail preferibilmente di posta certificata ed un numero telefonico, accettando, ove non sia stato indicato un indirizzo di posta certificata, che della trasmissione della comunicazione faccia fede esclusivamente il rapporto stampa con esito positivo del fax dell'Azienda trasmittente.

6. Le eventuali sospensioni dell'esecuzione del contratto sono regolate dal D.Lgs 50/2016; rientrano tra le circostanze particolari che impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto eventuali necessità dell'Azienda di interrompere temporaneamente proprie attività per cause quali ristrutturazione o manutenzione di locali o impianti, trasferimenti,

indisponibilità di personale; la presente disposizione si applica anche nei casi di consegna anticipata dell'appalto.

ART. 5 – NORME PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA

1. Il fornitore di beni ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.
2. I beni devono sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di fornire per tutta la durata contrattuale i beni offerti ed aggiudicati in gara (marca e modello): qualora ciò diventi impossibile, l'Azienda procederà a revoca dell'aggiudicazione e a nuova aggiudicazione, se possibile, scorrendo la graduatoria di gara. Solo nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta e nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell'offerta stessa, l'appaltatore può chiedere l'autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o equivalenti o, in subordine, analoghe, nei primi due casi senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, nel terzo caso con riduzione del prezzo. L'Azienda, in tali ipotesi, ha comunque la facoltà (diritto potestativo) di risolvere il contratto ove reputi la proposta non accettabile. In ogni caso l'eventuale accettazione dell'offerta dev'essere pubblicizzata anche nella sezione " *Amministrazione trasparente*" per consentire, eventualmente, alla concorrenza, di proporre osservazioni. La presente clausola dev'essere espressamente accettata dall'appaltatore negli atti di gara e sempre, espressamente richiamata in contratto.
4. Quando il bene sia soggetto a scadenza, all'atto della consegna il prodotto dovrà avere una validità residua di norma non inferiore ai 3/4 (tre quarti) della validità complessiva quale risultante dalla scadenza apposta rispetto alla data di produzione.
5. I beni strumentali generici (che includono anche le sub – categorie di cui ai successivi commi 6 e 7):
 - devono essere nuovi di fabbrica, idonei all'uso indicato, conformi all'offerta accettata ed alle prescrizioni applicabili relative alla sicurezza;
 - quando trattasi di cespiti, debbono essere garantiti dall'appaltatore contro ogni difetto di fabbricazione per 24 mesi dalla data di collaudo positivo o per il periodo più lungo previsto da eventuali disposizioni normative vigenti o da CSA e deve essere assicurata la fornitura di ricambi per almeno 10 anni dal collaudo;
 - la garanzia, nei contratti di compravendita, deve includere anche la manutenzione full-risk, ove richiesta e secondo le normative CEI di riferimento;

- nei contratti di nolo, leasing, comodato di apparecchiature deve necessariamente essere inclusa la manutenzione full-risk e la garanzia che eventuali consumabili resteranno disponibili per tutta la durata del contratto;

6. quando si tratti di **mobili, arredi sanitari ed affini**, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) la fornitura di tali provviste dovrà essere accompagnata da certificazioni attestanti:

- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche e nocive;
- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI;
- che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** (emissione formaldeide < 0.3 mg/l)

7. Inoltre, **beni strumentali specifici quali i dispositivi medici** come definiti dal D.Lgs. n.46/97 e s.m.i.:

- debbono essere certificati ai sensi delle disposizioni CE per quanto attiene la produzione, l'importazione e la distribuzione.
- debbono essere trasportati nel rispetto di eventuali specifiche prescrizioni tecniche e consegnati con adeguata sigillatura, pena l'irricevibilità degli stessi; questa regola si applica anche ad altre tipologie di beni ogni volta che sia necessaria per la corretta conservazione della fornitura;
- l'etichettatura dovrà essere tale da consentire la facile, corretta e completa identificazione del prodotto, delle sue caratteristiche e pertanto dovrà riportare:

numero di registrazione del marchio CE

nome/ragione sociale e indirizzo del produttore

nome/ragione sociale e indirizzo del distributore

numero del lotto di produzione

data di scadenza

classe di appartenenza

eventuali avvertenze/indicazioni particolari

eventuali avvertenze o precauzioni per particolari modalità di conservazione, che dovranno risultare chiaramente leggibili o riportate in una apposita scheda.

8. infine, nel caso di **prodotti di consumo e materiali di ricambio per manutenzioni**, le caratteristiche qualitative di prodotti e ricambi non previsti in atti di gara resisi però necessari in corso di fornitura per circostanze imprevedibili non devono essere inferiori a quelle dei prodotti analoghi eventualmente compresi in contratto.

**ART.6 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER
L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

1. Il prodotto, nella quantità indicata nell'ordine, dovrà essere trasportato e consegnato nel tempo e nel luogo, di volta in volta, indicati nell'ordine stesso dall'Azienda (anche differenziato in ragione dell'esigenza delle singole Aree) e in assenza di specifiche indicazioni, nel luogo in cui dev'essere utilizzato. I prodotti, ricevuto l'ordine, dovranno essere consegnati, salvo diversa previsione negli atti di gara, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza da fronteggiare entro 48 ore naturali e consecutive.
2. Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti e/o circostanze ascrivibili ai propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori.
3. Nel caso di impossibilità dell'appaltatore a provvedere entro i termini e con le modalità sopra indicati, questi dovrà darne tempestiva comunicazione alla struttura ordinante dell'Azienda, eventualmente comunicando se possa provvedere alla consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata; l'Azienda potrà in tal caso procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'appaltatore, tenuto anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dall'Azienda.
4. Negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di esecuzione; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 3.
5. Negli appalti di servizi, negli appalti di forniture e negli appalti misti che comprendono i servizi manutentivi, l'Appaltatore deve rispettare i tempi d'intervento e di soluzione guasto previsti dal CSA; nel caso in cui il CSA non indichi tempi di intervento e di soluzione guasto, si applica quanto previsto nel presente articolo.
6. I termini indicati nel seguito si computano dalla comunicazione dell'evento all'Appaltatore, effettuata con qualsiasi mezzo previsto dal contratto; i tempi di soluzione guasto includono i tempi d'intervento; l'intervento ha luogo nel momento in cui giunge sul posto un tecnico:
 - a) capace di provvedere alla individuazione e, di norma, alla riparazione del guasto;
 - b) dotato di attrezzature adeguate per l'individuazione del guasto e per la riparazione in loco (ove sia possibile) dei guasti più probabili (ove la probabilità è valutata in base alla notizia ricevuta, alle statistiche disponibili ed alle conoscenze richieste per praticare le migliori regole dell'arte). Per risoluzione del guasto si intende il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità

dell'apparecchiatura secondo gli standard operativi ottimali. I tempi sono espressi in ore o giorni lavorativi, come definiti negli orari dei servizi.

7. L'appaltatore dovrà rispettare rigorosamente i tempi di intervento indicati nei capitolati speciali d'appalto.

8. L'appaltatore dovrà rispettare rigorosamente i tempi di soluzione guasto indicati nei capitolati speciali d'appalto

9. Il guasto si considera risolto quando sia fornita dall'appaltatore apparecchiatura sostitutiva fino alla riparazione ai seguenti patti e condizioni:

- L'apparecchiatura sostitutiva è considerata tale solo se possiede caratteristiche prestazionali identiche a quelle dell'apparecchiatura guasta.

- Le sostituzioni devono risultare dai rapporti di lavoro sottoscritti da ambo le parti.

- Il guasto dell'apparecchiatura in riparazione è considerato risolto a partire dal verificarsi delle seguenti condizioni:

- ✓ installazione e messa in esercizio dell'idonea apparecchiatura sostitutiva;
- ✓ formazione dell'utilizzatore e formale consegna del manuale d'uso, se necessari per garantire l'uso corretto dell'apparecchiatura sostitutiva;
- ✓ fornitura per tutto il periodo di consegna in uso dell'apparecchiatura sostitutiva anche dei relativi consumabili.

* riguardano apparecchiature in dotazione a servizi dell'emergenza – urgenza quali Pronto Soccorso, Rianimazione, Blocco operatorio, Emodinamica, laboratori analisi, Radiologia, etc..

ART. 7 – MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

1. I controlli sulle merci in arrivo immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto in altri commi del presente articolo.

2. Il controllo quantitativo, consistente nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato, è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dall'incaricato dell'Azienda non esonera il fornitore dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell'utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto stesso; infatti, il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal punto ordinante o da altro soggetto individuato dal R.U.P. o dal Responsabile dell'esecuzione al momento dell'utilizzo; pertanto, l'Azienda ha

diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo finale. Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sull'Azienda il solo onere di corretta custodia.

3. L'Azienda ha facoltà di far analizzare, anche a campione, la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale e dichiarate dall'appaltatore in offerta. A tal fine l'Azienda può anche stipulare convenzioni con soggetti terzi quali le Camere di commercio, Industria e Artigianato. L'appaltatore, cui dev'essere comunicato quali soggetti potranno effettuare i controlli, deve accettare i risultati delle verifiche e deve rimborsare la relativa spesa in caso di esito negativo della verifica, salvo che provi, a mezzo controlli paralleli effettuati, a sue spese, da soggetti terzi previo nulla osta dell'Azienda, che l'esito del controllo commissionato dall'Azienda non è corretto.

4. Se la vendita è fatta su campione s'intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all'Azienda il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522 C.C).

Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato, l'Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita entro 24 ore lavorative con altra pienamente rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte; in difetto l'Azienda provvederà all'acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell'Azienda a totale rischio del fornitore; qualora questi non provveda al ritiro entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione di irregolarità, l'Azienda potrà procedere allo smaltimento nei modi di legge dei prodotti senza alcun obbligo di provvedere al pagamento del prezzo degli stessi.

6. Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere accettata per esigenze sanitarie urgenti non altrimenti fronteggiabili, l'Azienda effettuerà comunque le contestazioni inerenti le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva di ridefinire il prezzo di acquisto. Nel caso in cui le difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti del prodotto che avrebbe dovuto essere consegnato siano tali da legittimare una riduzione del prezzo, l'Azienda, determinato l'ammontare della riduzione, ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi contrattuali anche eventualmente già fatturati, una detrazione pari alla differenza del valore delle merci.

7. Tutte le contestazioni verranno comunicate per iscritto con i mezzi stabiliti in contratto e al domicilio eletto.
8. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura, salvo che il fornitore non emetta, per la parte soggetta a contestazione, nota di accredito.
9. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo del presente CGA, negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di controllo del servizio; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 10.
10. Il collaudo di apparecchiature, da avviarsi entro 15 giorni dalla comunicazione dell'appaltatore di consegna in opera a regola d'arte, è concluso di norma entro 10 giorni dall'avvio delle operazioni; esso consiste in una serie di operazioni complesse, sinteticamente così descrivibili:
- a) verifica di sicurezza elettrica;
 - b) verifica di rispondenza dell'apparecchiatura a quella individuata nell'offerta accettata;
 - c) verifica di perfetta posa in opera inclusa regolare esecuzione di eventuali lavori complementari;
 - d) verifica funzionale e ove occorra verifica qualitativa ed eventuali accertamenti in materia di sicurezza lavoro. Il collaudo è eseguito in contraddittorio con l'appaltatore. Ove la comunicazione di avvio delle procedure di collaudo sia stata regolarmente trasmessa all'appaltatore al domicilio eletto, l'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza agli esiti del collaudo e non potrà essere comunque invocata per contestare la procedura seguita e i suoi esiti.
11. In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno i rilievi all'appaltatore, con nota scritta trasmessa al domicilio eletto, assegnando congruo termine (non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi) per porvi rimedio; in tal caso, i 10 giorni per l'effettuazione del collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l'appaltatore renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati.
12. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica perché non rilevabili, ma vengano in seguito accertati.
13. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato per l'eliminazione dei vizi riscontrati in fase di collaudo, e salva comunque l'applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di ogni danno subito, l'Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in danno dell'appaltatore.

14. L'Azienda ha facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, ogni altro controllo che riterrà opportuno per ogni effetto di legge, anche avvalendosi di altri Enti terzi.

15. Oltre ai controlli e alle verifiche di cui ai commi precedenti, il R.U.P. ai sensi dell'art.31 comma 12 del D.Lgs 50/2016, effettua anche accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, quando lo ritenga necessario per il controllo effettivo delle prestazioni nonché per effettuare le ulteriori verifiche previste dalla legge: in tali casi l'appaltatore è sempre obbligato ad assoggettarsi ai controlli.

Il fornitore o l'appaltatore di servizi è tenuto a semplice richiesta a mettere a disposizione qualunque strumento idoneamente tarato per effettuare, eventualmente, le misurazioni della prestazione nel corso delle verifiche; quando la vendita è fatta su campione:

a) la verifica prevede sempre il confronto tra il bene fornito e il campione depositato in atti di gara;

b) quando nel corso della durata contrattuale il bene sia stato sostituito con beni di nuova produzione in luogo di quelli aggiudicati e depositati in atti di gara, l'accettazione formale della sostituzione del bene implica l'obbligo di contestuale deposito del nuovo campione di cui dev'essere redatto apposito verbale.

16. Per quanto attiene ai lavori si rimanda integralmente a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia.

ART.8 - CONVALIDA DEI SERVIZI

1. Negli appalti di servizi e negli appalti misti comprendenti i servizi (ad esempio service), di norma si procede come segue all'attestazione della regolarità delle prestazioni:

a) casi in cui sia possibile un accertamento tecnico definitivo (es: manutenzioni):

✓ il R.U.P. o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione / Direttore dei Lavori redige o, quando possibile, acquisisce da specialisti all'uopo individuati un'attestazione di regolare esecuzione del servizio / lavori;

b) casi in cui occorre verificare obbligazioni di mezzi (es: servizi):

✓ il R.U.P. o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione che gestisce il contratto acquisisce le certificazioni dell'avvenuto espletamento del servizio da parte dei destinatari del servizio stesso.

2. In ogni caso in cui gli esiti delle attività di convalida fossero negativi o il servizio, pur convalidato, dovesse risultare, per evidenze emerse successivamente alla convalida, reso in modo difforme dalle prescrizioni contrattuali, il R.U.P. o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione ne dà comunicazione scritta all'appaltatore, entro 10 giorni dalla conoscenza dell'evento. In tal caso

si applicano le disposizioni di CGA relative a: penali, recesso, risoluzione del contratto, risarcimento danni, escussione delle garanzie.

ART. 9 – COMMISSIONI DI GARA E MODALITA' DI LAVORO

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Dlgs.50/2016.

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 77 del Codice, la Commissione, deputata alla valutazione tecnica delle offerte pervenute, sarà costituita preferibilmente da componenti interni alla ASL esperti nel settore oggetto della gara e non direttamente coinvolti nell'appalto (*richiedenti o utilizzatori*).

La durata presunta dei lavori del seggio di gara e della commissione tecnica è di circa tre mesi, a condizione che non sia necessario attivare il soccorso istruttorio o che non insorgano ulteriori problematiche connesse anche al numero dei concorrenti.

Il procedimento di aggiudicazione della gara, si svolge, normalmente in due fasi:

- Prima fase: attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti;
- Seconda fase: valutazione delle offerte tecniche ed economiche - aggiudicazione;

Prima fase:

Il seggio di gara, all'uopo nominato, nel giorno e luogo indicato negli atti di gara, in seduta pubblica procede (*anche in sedute diverse*):

- ✓ alla dichiarazione di apertura della gara;

- ✓ alla verifica della documentazione (delega o procura e documento d'identità) dei soggetti legittimati ad agire e a presentare eventuali osservazioni in nome e per conto dei concorrenti partecipanti alla gara;
- ✓ alla verifica dell'integrità e della tempestività dei plichi pervenuti;
- ✓ all'apertura dei plichi pervenuti, seguendo l'ordine di arrivo al protocollo e all'accertamento della presenza, all'interno degli stessi, delle buste prescritte [busta A)-documentazione amministrativa; busta B)-documentazione tecnica; busta C)-offerta economica];
- ✓ alla verifica della correttezza e della completezza della documentazione contenuta nella busta A);
- ✓ alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, attraverso l'esame della documentazione contenuta nella busta A) prodotta dai concorrenti;
- ✓ all'ammissione dei concorrenti in possesso dei requisiti di cui sopra;
- ✓ all'apertura delle buste sigillate contenenti la documentazione tecnica (Busta B) dei concorrenti ammessi al fine di verificare la completezza della documentazione presentata dal punto di vista meramente formale. (questa fase della gara, nel caso di soccorso istruttorio di cui all'articolo 80 del codice viene rinviata ad altra seduta di gara)

Seconda fase:

La Commissione deputata alla valutazione tecnica ed economica, come nominata con delibera del Direttore Generale, procede in seduta riservata

- ✓ alla verifica di conformità tecnica tra quanto offerto e quanto richiesto (eventuali non conformità saranno immediatamente comunicate al concorrente);
- ✓ valutazione delle proposte conformi e all'attribuzione del punteggio con i criteri indicati nel Capitolato Speciale d'appalto. Redazione della tabella dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun concorrente.

La Commissione di gara, procede:

1. in seduta pubblica:

- ✓ alla lettura dei verbali di gara e del relativo punteggio attribuito per la qualità delle forniture offerte;
- ✓ alla verifica della integrità e all'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** dei concorrenti ammessi;
- ✓ alla verifica della regolarità ed ammissibilità delle offerte economiche pervenute e alla lettura delle stesse.

2. in seduta riservata: (eventualmente sospendendo e/o rinviando la seduta pubblica).

- ✓ alla presa d'atto e controllo dei prezzi esposti nell'offerta e alla valutazione delle eventuali situazioni di controllo;
- ✓ all'attribuzione del punteggio relativo al prezzo e alla redazione della tabella riepilogativa finale (*sommando il punteggio relativo alla qualità e quello relativo al prezzo offerto*), per ciascun concorrente ammesso a questa fase della gara e individuazione del soggetto o dei soggetti risultati primi nella graduatoria di gara.

3. in seduta pubblica (*eventuale*):

- ✓ lettura, ai rappresentanti degli operatori economici intervenuti alla seduta di gara, dei punteggi attribuiti all'offerta economica ed eventuale comunicazione circa l'anomalia delle offerte riscontrata.

In alternativa alla seduta pubblica il RUP provvederà a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti a ciascuna offerta ed eventuale anomalia delle offerte riscontrata;

All'esito delle operazioni di cui innanzi, la Commissione redige la graduatoria di gara e trasmette i verbali e la documentazione di gara al RUP al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda all'art.77 Dlgs.50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici).

10- MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, INCLUSE VARIANTI

1. Le modifiche e le varianti ai contratti sono disciplinate dall'art. 106 del Dlgs.50/2016 e dalle seguenti disposizioni.
2. Sono vietate modifiche al contratto introdotte dall'esecutore che non siano state precedentemente approvate con atto deliberativo o con determinazione dell'Azienda, previa autorizzazione del R.U.P.; nell'autorizzazione il R.U.P. attesta l'esistenza delle ragioni di fatto che giustificano la modifica contrattuale e la sua legittimità, ai sensi della disciplina applicabile.
3. Dopo l'approvazione della modifica contrattuale, il contratto è integrato; la forma dell'integrazione contrattuale è quella del contratto cui essa afferisce (atto pubblico, scrittura privata, lettera commerciale).

4. Non può essere pagato alcun corrispettivo per eventuali modifiche contrattuali introdotte dall'esecutore, in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo e dalle norme cui esso rinvia.

5. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie (art. 106 c. 1 lettera d) n.2 del Dlgs.50/2016) anche le cessioni e gli affitti d'Azienda o di ramo d'Azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico applicabile.

6. Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Dlgs.50/2016, è sempre possibile per l'Azienda imporre, qualora divenga necessario in fase di gestione contrattuale, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; in caso di variazione in aumento del contratto, è comunque necessaria autorizzazione ai sensi dei commi precedenti; tuttavia, una volta deliberata la variazione in aumento, ad essa può essere data immediatamente esecuzione in attesa dell'integrazione contrattuale.

7. Ai sensi dell'art. 106 c. 1 del Dlgs.50/2016:

a) è sempre possibile prevedere in atti di gara opzioni (ad esempio, di estensione), purchè le opzioni siano descritte con clausole chiare, precise ed inequivocabili ed il loro valore sia stato valutato per la determinazione del valore del contratto, ai sensi dell'art. 35 del Dlgs.50/2016;

b) è sempre possibile una variazione non sostanziale, come definita al comma 4 dello stesso articolo, con procedura semplificata: mera autorizzazione scritta, nelle forme più opportune, del R.U.P., se essa non comporta spesa aggiuntiva o comporta riduzione del prezzo o dei prezzi d'appalto; qualora vi sia variazione del contratto in incremento non superiore al 5 %, la variazione è comunicata con pec, senza necessità di ulteriore integrazione contrattuale.

8. In tutte le procedure di acquisizione in cui sia espressamente richiamato il presente capitolato, salvo che gli atti di gara non dispongano diversamente, è sempre prevista l'opzione di proroga di cui al comma 11 dell'art. 106; ai fini della determinazione del valore dell'opzione di proroga (art. 35 del Dlgs.50/2016), si considera, di norma, un periodo di 6 mesi; in caso di appalti particolarmente complessi, o sottoposti a procedure particolari, la durata della proroga può essere previsto fino ad massimo di 12 mesi. Qualora si debba ricorrere all'opzione per il tempo necessario all'espletamento di nuova procedura d'individuazione del contraente, il R.U.P. avvia sempre la negoziazione per verificare se sia possibile la proroga a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante; **in ogni caso, per il periodo di proroga non è riconosciuta alcuna revisione prezzi.**

9. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell'appalto. La valorizzazione del contratto è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il

momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d'acquisizione per l'Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.

10. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; l'Azienda, anche in vigenza del contratto stipulato in conseguenza dell'aggiudicazione della procedura, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l'appaltatore della procedura possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

ART. 11 - PENALI

1. Il CSA o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.
2. Qualora l'appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l'Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
3. L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.
4. La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.
5. L'applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale ed in facoltà dell'Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.
6. L'ammontare complessivo delle penali per inadempimenti delle obbligazioni dedotte in contratto non può superare il 10% dell'importo contrattuale: il superamento di detto limite costituisce sempre grave negligenza contrattuale e, pertanto, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell'appaltatore.

Salvo diversa prescrizione di CSA o d'altro atto di gara, la singola penale può essere comminata come segue:

- a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa:

✓ la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dal CSA tra un minimo pari all'1% del valore del contratto ed un massimo pari al 5% del valore del contratto;

b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi e nei lavori da eseguirsi in unica soluzione:

✓ la penale è determinata dal CSA in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale; qualora il CSA nulla preveda, la misura è dello 0,3 per mille;

8. Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell'evento; la gravità è da valutarsi:

1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa;

2) alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione, se resa regolarmente);

3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;

4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell'Azienda destinatario della prestazione;

b) nel caso in cui esista nesso eziologico, anche potenziale, con danni alle persone, chiunque esse siano.

9. Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

10. L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

11. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

12. Le penali saranno, a discrezione dell'Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o rimosse avvalendosi della cauzione definitiva che l'Appaltatore è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).

13. Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

ART. 12 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall'ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda:

A) di diritto

- quando, decorsi 10 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l'avvio dell'appalto, l'appaltatore non abbia dato avvio all'attività secondo gli obblighi assunti;
- per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione;
- per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore o dalla ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;
- per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall'appaltatore o dal subappaltatore o dalla ditta di cui l'appaltatore si sia avvalso da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s'intende per "danno grave" ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all'art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione penale e/o dall'esito dell'eventuale azione penale;
- per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile all'appaltatore da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
- nel caso di cessione del contratto;
- nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
- nel caso di violazione delle norme sull'avvalimento.

B) previa formale costituzione in mora, se necessaria:

- in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto appaltatore (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigenti e i casi di possibilità prevista dall'ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell'attività);
- in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.

2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore, oltre ad incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo ammontare residuo determinato al momento dell'evento

che ha cagionato la risoluzione, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l'Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

3. L'Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Di norma costituisce legittimo motivo di recesso la necessità di modificare i processi produttivi dell'Azienda per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo.

4. Nell'ipotesi di recesso dal contratto da parte dell'Azienda, si applica l'art. 1671 del C.C.; all'appaltatore compete, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso, un indennizzo pari al 10% del valore contrattuale residuo.

Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall'art. 108 comma 2 del Dlgs.50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda perché quest'ultima possa dichiarare immediatamente risolto il contratto; la segnalazione che pervenga all'Azienda oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi dell'evento comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno che l'Azienda dovesse subire.

6. E' inoltre sempre possibile il recesso nei casi e con la modalità previste dall'art. 109 del Dlgs.50/2016.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI AGGIORNAMENTI DEI PREZZI – DIVIETO DI ANTICIPAZIONE - CESSIONI DI CREDITI

1. Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate negli atti di gara, nel contratto o nell'ordinativo, il fornitore può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dal CGA (verifica di conformità) e/o dal CSA, la regolarità dell'obbligazione resa rispetto a quella dovuta; la fatturazione anticipata non fa decorrere i termini per i pagamenti.

2. I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi dall'Azienda o nel contratto, correlandoli al CIG e nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 136/2010 (indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).

4. Le fatture devono essere intestate all'Azienda presso la sua sede legale, con eventuale specificazione della struttura/servizio ordinante.

5. La disciplina dei pagamenti e degli interessi sui ritardati pagamenti è quella prevista dalla legge, salvo patto in deroga stipulato tra Azienda e appaltatore. Nell'ipotesi in cui in corso di appalto sopravvengano nuove disposizioni legislative inerenti pagamenti e interessi sui ritardati pagamenti, queste sono direttamente recepite in contratto con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Qualora, decorsi i termini previsti dal CGA o dal CSA o da altro atto di gara per eseguire la verifica di conformità, cui è correlata la richiesta di pagamento, l'Azienda non abbia provveduto e il fornitore abbia emesso e fatto pervenire la fattura, i termini per il pagamento decorreranno dal

ricevimento fattura solo nell'ipotesi in cui gli accertamenti sulla regolarità della prestazione, pur compiuti in ritardo, siano stati positivi.

6. Nei contratti di forniture, servizi e lavori ad esecuzione periodica o continuativa, i prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell'appalto: dal secondo anno d'appalto è possibile avviare un procedimento volto alla revisione dei prezzi, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 1664 1° comma del Codice Civile; l'onere di provare l'entità degli aumenti grava sull'appaltatore; l'onere di provare l'entità delle riduzioni grava sul committente; non si considera mai circostanza imprevedibile il sopravvenire di nuovi contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro. **Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica e continuativa, di durata superiore ad un anno, la rinuncia incondizionata alla revisione prezzi, per tutto il periodo di durata contrattuale, comporta, di norma, l'attribuzione di punteggio in gara.** In ogni caso, il concorrente è tenuto a dimostrare, nelle giustificazioni dell'offerta eventualmente richieste, di aver tenuto conto delle previsioni del presente comma nel formulare la propria offerta.
7. Per "pagamento della fattura" s'intende il momento di emissione del mandato di pagamento a mezzo bonifico sul conto corrente comunicato ai sensi della legge 136/2010.
8. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore degli obblighi contrattuali e previsti in qualunque altro atto di gara pertinente; in caso si verificano contestazioni circa il non corretto espletamento delle prestazioni oggetto di fattura o circa le quantità indicate in fattura, l'Azienda comunica la sospensione del pagamento fino a definizione della contestazione.
9. Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali o altri debiti dell'appaltatore verso l'Azienda; nell'ipotesi si debba operare l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 1676 del C.C., il debito dell'Azienda è calcolato al netto della compensazione con gli eventuali crediti vantati dall'Azienda nei confronti dell'appaltatore.
10. Sugli appalti di forniture e servizi non è prevista alcuna anticipazione, essendo l'articolo 35 c. 18 del Dlgs.50/2016 applicabile esclusivamente agli appalti di lavori.
11. Per la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto si rinvia all'apposito regolamento adottato dall'ASL Avellino.

ART. 14 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Dlgs.50/2016, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività dirette del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera.



2. Qualora non si configuri subappalto, i sub contratti che non sono subappalti debbono essere comunicati dall'appaltatore prima dell'inizio della prestazione oggetto del sub contratto; la comunicazione deve comprendere: il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; le comunicazioni successive inerenti eventuali modifiche devono essere trasmesse immediatamente dopo la modifica del sub contratto.
3. Di norma, il sub appalto è possibile in tutte le procedure di gara; le limitazioni o l'esclusione della possibilità di subappaltare devono essere previste nel CSA.
4. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
- a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell'importo complessivo del contratto stipulato con l'Azienda o i diversi limiti massimi previsti dalla legislazione vigente e/o indicati in atti di gara;
 - b) che l'appaltatore abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile in fase di gara.
5. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, l'Azienda effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore: l'eventuale richiesta del subappaltatore deve pervenire all'Azienda a mezzo pec. In tali casi, la fattura è emessa dal subappaltatore direttamente nei confronti della Asl Avellino.


ART. 15- GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE

1. Le fidejussioni, ai sensi dell'art. 103 c.9 del Dlgs.50/2016, devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
2. Alla garanzia, sia essa provvisoria o definitiva, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c. 7 del Dlgs.50/2016, con le modalità, anche di cumulo, ivi previste.
3. Il CSA può prevedere, in relazione al valore economico e/o all'importanza strategica dell'appalto, l'obbligo a carico dell'appaltatore di fornire ulteriori garanzie (ad esempio, performance bond) con oneri a carico del fornitore.

ART. 16 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia inerente il contratto di appalto, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l'Azienda Sanitaria Locale Avellino.

2. L'insorgere di una controversia non autorizza l'appaltatore ad interrompere l'esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.





REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
Allegato 1 - SUB-A
Procedure di autorizzazione all'acquisto di servizi tecnici e manutentivi.

Prot.n. / - del

Al

Comitato Tecnico Aziendale

SEDE

OGGETTO RICHIESTA: _____

A. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Presidio Ospedaliero:

Distretto:

UOC / Servizio: Centro di Costo:

Referente pratica N.tel.

N. fax e-mail

**B. IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DA ACQUISIRE
(IMMOBILI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE SANITARIE E NON)**

Descrizione intervento:

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

Firma del richiedente/direttore della struttura

N.B.: il presente modello deve essere compilato in modo chiaro e leggibile, avendo cura di inserire ogni requisito/campo pertinente alla richiesta, ciò al fine di rendere la richiesta processabile

Handwritten signature and initials



Allegato 1 SUB-B al Regolamento per le procedure di autorizzazione all'acquisto di farmaci, dispositivi medici e presidi.

Prot.n. / - del

Al

Direttore della UOC Provveditorato

SEDE

OGGETTO RICHIESTA: _____

A. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Presidio-struttura proponente:.....referente
pratica..... Via:.....CAP:.....
(città):.....Tel. - Fax.....-e-mail:
.....Centro di Costo:.....
Magazzino.....;

B. IDENTIFICAZIONE DEL FARMACO.

Denominazione specialità medicinale/molecola	Q.tà	Cod. AIC	Cod. ATC	Confezionamento	dosaggio	UM	Presenza o meno gare aziendali, soresa e/o consip per gli approvvigionamenti

B.1 IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO/PRESIDIO

Specifiche tecniche dispositivo/presidio	q.tà	CPV	CND/REPERTORIO/RDM	Infungibilità Motivazione	SI/NO-

Costo presunto di acquisizione: €;

Eventuali somme a disposizione derivanti da progetti - denominazione/imputazione/cod. progetto/CUP.....

C. PRODUTTORI

Segnalazione dei produttori/fornitori di farmaci/dispositivi/presidi etc... con le caratteristiche richieste (specificare se produttore unico):

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

Luogo di consegna:.....;

D. ALLEGATI

documentazione probatoria ai fini della valutazione/evasione della richiesta (prescrizione centro prescrittore, istruttoria, preventivi etc...):

1.;
2.;
3.;
4.;

Firma del richiedente/direttore della struttura

Firma del Direttore Sanitario (PO-Distretto-Dipartimento)

N.B.: il presente modello deve essere compilato in modo chiaro e leggibile, avendo cura di inserire ogni requisito/campo pertinente alla richiesta, ciò al fine di rendere la richiesta processabile.



Allegato 1 – SUB/C al Regolamento per le procedure di autorizzazione all'acquisto apparecchiature, suppellettili e mobili sanitari e non.

Prot.n. / - del

Al
 Comitato Tecnico

SEDE

OGGETTO RICHIESTA: _____

A. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Presidio struttura proponente:.....referente
pratica.....Via:.....CAP:.....
(città):.....Tel. - Fax.....-
e-mail:.....Centro di
Costo:.....Magazzino.....

B. IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA/SUPPELLETTILI/MOBILI SANITARI E NON

Denominazione e specifica delle caratteristiche tecniche:.....
.....
.....
.....

Tipologia:.....
.....

FLAG	VOCE	MOTIVAZIONE
SI/NO	infungibilita'	

SI/NO	innovazione tecnologica		
SI/NO	completamento/potenziamento dotazione esistente		

Costo presunto di acquisizione: €

Eventuali somme a disposizione derivanti da progetti - denominazione/imputazione/cod. progetto/CUP.....

Descrizione				
Codice CPV				
Codice CND				
N.Rep				
RDM				

C. RAZIONALE PER L'ACQUISIZIONE

Analisi quali - quantitativa del bisogno:

Risposta attuale al bisogno:.....
(tipologia e volumi di prestazioni):

CODICI ICD9-CM	Denominazione prestazione	Pazienti esterni	Pazienti Ricoverati

Disponibilità in ambito aziendale di apparecchiature/prodotti equivalenti a quella richiesta:.....

D. REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

Necessità di supporti informatici e compatibilità con gli standard informatici aziendali:

Presenza di rischi particolari per il paziente e/o gli operatori:

E. CONDIZIONI DI UTILIZZO

Possibilità di utilizzo condiviso da parte di altre UU.OO. o Servizi:

Necessità di materiale di consumo (descrivere la tipologia, e formulare una previsione di quantità e costi annui):

.....
.....
.....
.....
.....

F. PRODUTTORI

Segnalazione dei produttori/fornitori di apparecchiature, suppellettili e mobili sanitari e non con le caratteristiche richieste (specificare se produttore unico):

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

E. ALLEGATI

documentazione probatoria utile ai fini della valutazione/evasione della richiesta :

1.;
2.;
3.;
4.;

Firma del richiedente/direttore della struttura

Firma del Direttore Sanitario (PO-Distretto-Dipartimento)

Autorizzazione Comitato Tecnico: prot. / del

Diniego del Comitato Tecnico: prot. / del

Osservazioni del Comitato Tecnico	
-----------------------------------	--

N.B.: il presente modello deve essere compilato in modo chiaro e leggibile, avendo cura di inserire ogni requisito/campo pertinente alla richiesta, ciò al fine di rendere la richiesta processabile.



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
Allegato 1 - SUB-D
Procedura per la realizzazione del Piano degli Investimenti

Prot.n. / - del

Al
 Direttore Generale

SEDE

OGGETTO RICHIESTA: _____

A. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Presidio Ospedaliero:
Distretto:
UOC / Servizio: Centro di Costo:
Referente N.tel.
N. fax e-mail

B. PROPOSTA DI INTERVENTO (ampliamento / ammodernamento strutture, interventi di manutenzione, acquisizione di cespiti, etc.)

.....
.....

C. SOGGETTI COINVOLTI

.....
.....

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

.....

D. ATTIVITA' DA SVOLGERE ED EVENTUALI FASI DI REALIZZAZIONE

.....

.....

E. COSTI DA SOSTENERE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O PER L'ACQUISIZIONE DEL CESPITE

.....

.....

F. DATA DI SCADENZA DEGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE

.....

.....

G. DATA DI SCADENZA DEGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE

.....

.....

G. MOTIVAZIONE DOCUMENTATA DELLA RICHIESTA

.....

.....

H. SEGNALAZIONI DI OBSOLESCENZA, INAFFIDABILITA', DIFFORMITA' NORMATIVA, FUORI USO CERTIFICATE DAI SERVIZI COMPETENTI

.....

.....

I. DISPONIBILITA' DI NUOVE TECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA

.....

.....

.....
**L. EVENTUALI NUOVE DISPOSIZIONE E/O NORMATIVE SOPRAGGIUNTE PER
LE QUALI RISULTI NECESSARIO EFFETTUARE INVESTIMENTI SPECIFICI**
.....
.....

**M. EVENTUALI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DECRETI DI
ACCREDITAMENTO REGIONALI IN TERMINI DI REQUISITI MINIMI
STRUTTURALI E TECNOLOGICI A CUI L'AZIENDA E' TENUTA A
CONFORMARSI**
.....
.....

Firma del richiedente/direttore della struttura

Invio al Comitato Tecnico Aziendale Prot. n. Data

**N.B.: il presente modello deve essere compilato in modo chiaro e leggibile, avendo cura di
inserire ogni requisito/campo pertinente alla richiesta, ciò al fine di rendere la richiesta
processabile**